



ORIGINALE

20155-2017

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19428/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 20155

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE ROSSI - Consigliere -

Rep. @.l.

Ud. 14/06/2017

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19428-2015 proposto da:

ANGELO, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [] giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2017
1371

contro

ITALIA SPA , in persona del procuratore speciale Dott. [] considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta

procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1592/2015 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto;

udito l'Avvocato ;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2239/2012 il Tribunale di Milano accoglieva opposizione a esecuzione proposta da Carglass S.p.A. avverso Angelo I [redacted] che aveva avviato un procedimento di esecuzione in forza di una ordinanza esecutiva ex articolo 186 ter c.p.c. emessa, in un giudizio in corso davanti allo stesso Tribunale, in data 30 giugno 2009 per l'importo di € 240.490, oltre interessi e spese, giudizio in cui parti erano Carglass S.p.A. e Glass Point di Pesaro d [redacted] i Angelo s.n.c..

Avendo proposto appello principale il [redacted] e appello incidentale Carglass S.p.A. - per mancata condanna del F [redacted] ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., che era stata chiesta in primo grado per un importo di € 500.000 o per diversa somma di giustizia -, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13-14 aprile 2015, rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale, condannando il I [redacted] a risarcire controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per danni da immagine nella misura di € 80.000 oltre agli interessi; lo condannava altresì a rifonderle le spese del grado e, ancora ex articolo 96 c.p.c., a risarcirle danno processuale nella misura di € 20.000 oltre a interessi.

2. Ha presentato ricorso il [redacted] sulla base di quattro motivi.

2.1 Il primo motivo è rubricato come "Cancellazione dal registro delle imprese della Glass Point di Pesaro di [redacted] Angelo. Effetto estintivo" e denuncia altresì violazione degli articoli 2272-2308 c.c. e 3, primo comma, lettera d), d.p.r. 247/2004, nonché vizio di omessa motivazione, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c..

Si adduce che per la cancellazione dal registro delle imprese una società si estingue automaticamente; e per le società di persone la cancellazione può avvenire anche d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d), d.p.r. 247/2004 se non viene ricostituita la pluralità dei soci entro sei mesi da quando è venuta meno; proprio in forza di detta norma Glass Point s.n.c. sarebbe stata cancellata, in tal modo impedendone la liquidazione. Di ciò il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto; e questa omissione, "oltre tutto non motivata", comporterebbe errore di diritto.

2.2 Il secondo motivo è rubricato come "Liquidazione di Glass Point di [redacted] Angelo s.n.c. Necessità. Esclusione."; e denuncia violazione dell'articolo 2308 c.c. in relazione all'articolo 2312 c.c. e all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.

Pur dichiarando, a differenza del giudice di prime cure, che la liquidazione di una società di persone non è il presupposto necessario per l'avvalersi da parte del [redacted] del titolo esecutivo *de quo*, la corte territoriale avrebbe respinto l'appello per non avere il [redacted] effettuato

un'attività che ne realizzasse comunque le finalità, ovvero il soddisfacimento dei creditori con l'eventuale attivo e l'attribuzione del residuo al socio o ai soci superstiti.

La corte così avrebbe errato, per applicazione dell'articolo 2280 c.c., riguardante solo l'attività cui è tenuto il liquidatore d'impresa, mentre nel caso in esame liquidazione non vi è stata, onde la norma sarebbe inapplicabile. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2312 c.c., a partire dalla cancellazione della società i creditori di questa possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci. Il non avrebbe avuto l'obbligo di realizzare le finalità normalmente perseguite con una formale liquidazione; avrebbe invece dovuto rispondere personalmente degli eventuali debiti societari residuali essendo pacificamente l'unico socio della società estinta. Sarebbe stato quindi violato il principio riguardante la successione del socio superstite nei rapporti della impresa estinta.

2.3 Il terzo motivo viene presentato come attinente alla successione del ricorrente nei rapporti attivi e passivi della società estinta, e denuncia pure, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2272, 2280 e 2308 c.c. in relazione agli articoli 100, 110 e 111 c.p.c., nonché omessa motivazione.

Si sostiene che il titolo esecutivo è la "ordinanza di pagamento" emessa dal Tribunale di Milano in una causa tra Glass Point e Carglass quando la prima era già stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, evento non dichiarato in processo dal suo procuratore, per cui il giudizio era proseguito tra le parti originarie. Negando all'attuale ricorrente la legittimazione attiva a far valere il suddetto titolo esecutivo, il giudice d'appello verrebbe in contrasto con gli articoli 100, 110 e 111 c.p.c., e non terrebbe conto della giurisprudenza per cui si verifica un fenomeno successorio tra la società, estinta per la sua cancellazione, e i soci (si richiama S.U. 3070/2013).

Inoltre il giudice d'appello avrebbe dato per certa l'esistenza di debiti di Glass Point, a suo avviso necessitanti di liquidazione o procedura similare. Ma il debito di Glass Point cui farebbe "implicito" riferimento la corte territoriale sarebbe proprio quello nei confronti di Carglass, che Glass Point avrebbe sempre contestato; e, come riconosce la stessa corte, il relativo giudizio è pendente. Quando fu cancellata, pertanto, Glass Point non avrebbe avuto "alcun debito certo liquido ed esigibile". Infondato sarebbe quindi il ragionamento della corte, oltre che ininfluenza e contrastante con l'articolo 2312 c.c.

2.4 Il quarto motivo concerne l'esito dell'appello incidentale proposto da controparte e denuncia violazione, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., dagli articoli 2697, 2043 e 2059 c.c. in relazione agli articoli 546 e 96 c.p.c. nonché omessa o almeno carente motivazione.

L'attuale ricorrente sarebbe stato legittimato a far valere il titolo esecutivo per quanto rilevato nei precedenti motivi, per cui la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 96 c.p.c. dato che egli non avrebbe contravvenuto alcuna norma né avviato il procedimento esecutivo con dolo o colpa grave. La corte territoriale avrebbe imputato al [redacted] di avere chiesto pignoramento presso varie compagnie assicuratrici aventi rapporti con Carglass, ma non avrebbe indicato quale norma in tal modo il [redacted] non avrebbe rispettato. Né l'articolo 546 c.p.c. né alcuna altra norma vieterebbero infatti pignoramento presso più terzi o comunque oltre un determinato numero di terzi: il [redacted] avrebbe quindi agito lecitamente, perché la somma di cui aveva intimato il pagamento alla Carglass ammontava a € 326.000; e se mai avesse voluto danneggiare quest'ultima nella sua immagine, avrebbe effettuato i pignoramenti presso istituti bancari, anziché presso compagnie assicuratrici.

Il giudice d'appello avrebbe poi liquidato il risarcimento dei danni nella misura di € 80.000 senza che vi fosse prova di alcun danno, e comunque di un danno di tale entità, per cui sarebbe incorso in violazione dell'articolo 2697 c.c.

D'altronde, perché si verifichi un danno all'immagine, sarebbe insufficiente l'illegittimità della azione, occorrendo la gravità della lesione e la non futilità del danno, da dimostrare pur anche mediante presunzioni da cui desumere appunto l'esistenza e il *quantum* del danno stesso. Ma Carglass nulla avrebbe addotto né provato; ad avviso del ricorrente "non ha dato, né offerto prova" che "anche una sola" delle compagnie assicuratrici presso cui sono stati eseguiti i pignoramenti abbia "interrotto, o limitato" i suoi rapporti commerciali con Carglass.

Il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto neppure del fatto che il [redacted] avrebbe dichiarato di rinunciare alla esecuzione presso le compagnie assicuratrici appena saputo che Intesa-San Paolo "aveva bloccato le somme di cui all'articolo 546 c.p.c." Il giudice d'appello afferma che il [redacted] avrebbe pignorato presso le compagnie assicuratrici benché Carglass l'avesse informato che avrebbe potuto pignorare presso Intesa-San Paolo, ma così non avrebbe considerato che il [redacted] avrebbe potuto agire come indicato da Carglass soltanto entro dieci giorni: e il debitore non può imporre al creditore tempi e modi di pignoramento, ma proprio per questo il giudice d'appello avrebbe accolto la domanda ex articolo 96 c.p.c.

Si è difesa con controricorso [redacted] Italia S.p.A., già Carglass S.p.A.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3..1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. Se è vero che la parte introduttiva del ricorso, intitolata "Fatto" (ricorso, pagine 1-2), è incompleta nel suo contenuto, è altrettanto vero che consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che, per rispettare la suddetta

norma, e quindi non incorrere in inammissibilità, il ricorso non necessita una premessa autonoma e distinta dai motivi, né una narrativa analitica o particolareggiata, essendo bastevole che dal contesto del ricorso sia desumibile una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente per comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata; l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. trova invece la sua *ratio* nella necessità di una completa e regolare instaurazione del contraddittorio (v. S.U., 18 maggio 2006 n. 11653: "*Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, c.p.c., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata*"; e, tra i massimati arresti delle sezioni semplici, *ex multis* v. da ultimo Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478).

Nel caso in esame tale instaurazione è stata correttamente effettuata, visto anche - *ad abundantiam* - proprio il contenuto del controricorso, evincendosi in misura sufficiente dall'esposizione dei motivi quel che non era stato già inserito nella premessa in fatto. Nessun altro profilo di inammissibilità, comunque, affligge il ricorso in esame.

3.2 Sempre in via preliminare, deve darsi atto che nella sentenza impugnata la corte territoriale ha escluso che si fosse verificata - come invece prospettava l'appellata - la cessazione della materia del contendere per essere stata revocata l'ordinanza ex articolo 186 ter c.p.c. con la sentenza (n. 2570/2013) con cui il Tribunale di Milano aveva nelle more definito il primo grado del giudizio in cui era stata emessa. Nonostante il chiaro dettato dell'articolo 186 ter, terzo comma, c.p.c., la corte ha appunto deciso in tal senso; e su ciò non vi è stata alcuna impugnazione. Si è creato, pertanto, un giudicato interno al riguardo, che preclude quindi la dichiarazione di illegittimità *ex tunc* dell'esecuzione derivante dalla sopravvenuta caducazione del titolo (cfr. Cass. sez. 3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1925; Cass. sez. 3, 13 marzo 2012 n. 3977; Cass. sez. L, 28 luglio 2011 n. 16610; Cass. sez. 3, 19 maggio 2011 n. 11021; Cass. sez. L, 29 novembre 2004 n. 22430).

3.3 I primi tre motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto concernono il nucleo della decisione della sentenza impugnata, ovvero il diniego di legittimazione dell'unico socio superstite ad eseguire con il titolo esecutivo rappresentato dalla ordinanza ingiuntiva emessa a favore della società cancellata.

La corte territoriale è stata giudice di secondo grado dopo che il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 febbraio 2012, aveva negato tale legittimazione; e la corte reputa che questa

sentenza "*meriti integrale conferma*". Nutre infatti la propria motivazione con il richiamo di parti di quella della sentenza di primo grado, dando atto che vi è stato rilevato che "*nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza di validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità... nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in forza di titolo giudiziario esecutivo il debitore esecutato non può contestare la legittimità dell'ingiunzione nell'an e nel quantum, per motivi che avrebbe potuto o può far valere nel giudizio di merito*", per giungere poi, a proposito di quel che la corte territoriale definisce il "*profilo della legittimazione sostanziale dell'opposto ad azionare il credito in questione*", ad affermare l'insussistenza di "*una sorta di successione implicita*" del socio rispetto alla società estinta, poiché "*non sono previsti automatismi nella trasmissione dei beni sociali ai soci, per effetto dell'estinzione*".

Il Tribunale, quindi, aveva proprio ritenuto che non potesse "*configurarsi una sorta di successione implicita, dovendo, anzi, ritenersi necessario procedere alla liquidazione dell'attivo ancora in capo alla società*".

3.4 La sentenza del Tribunale, come si è sopra rimarcato, era stata pronunciata nel 2012, e dunque anteriormente a un noto e incisivo intervento delle Sezioni Unite - la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 - dal quale, secondo il ricorrente, il giudice d'appello si sarebbe peraltro discostato. Questo intervento ha affrontato, nel quadro della normativa derivata dalla riforma del 2003, gli effetti del venir meno dello "schermo" societario - per cancellazione della società dal registro delle imprese con sua conseguente estinzione - sull'attivo e sul passivo che a tale soggetto estinto facevano capo. E dal punto di vista sostanziale la chiarificazione cui il giudice nomofilattico è pervenuto viene ben evidenziata dalla seguente massima: "*Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.*".

Trasferendo poi sul piano processuale questo riconoscimento del fenomeno di tipo successorio in capo alle persone fisiche che erano il substrato della società estinta, il giudice nomofilattico ha fornito questo ulteriore insegnamento: *"La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso".* Il dispositivo processuale della stabilizzazione, peraltro, è stato ulteriormente dilatato, in seguito, da S.U. 4 luglio 2014 n. 15295, per cui *"in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c."*

L'intervento nomofilattico del 2013, quindi, ha affermato la sussistenza di quel che, nella causa in esame, il giudice di prime cure aveva escluso: un fenomeno di tipo successorio - a prescindere da ogni liquidazione - in capo agli ex soci nel caso di estinzione di una società per cancellazione dal registro delle imprese (sui vari profili - e anche in rapporto agli effetti processuali di tale successione in un giudizio pendente quando la società si è estinta - in cui detto arresto ha inciso v. p. es. Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6072; Cass. sez.3, 8 agosto 2013 n. 18923; Cass. sez. 1, 29 ottobre 2014 n. 22988; Cass. sez. 6-3, ord. 13 maggio 2015 n. Cass. sez. 1, 24 dicembre 2015 n. 25974; Cass. sez. 5, 22 luglio 2016 n. 15177; Cass. sez. 3, 29 luglio 2016 n. 15782; Cass. sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21105; Cass. sez. 5, 31 gennaio

2017 n. 2444; e sull'intreccio dell'incidenza anche di S.U. 4 luglio 2014 n. 15295 cfr. pure Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23141).

3.5 La Corte d'appello ha ritenuto di adeguare la posizione del primo giudice - che peraltro aveva poco prima dichiarato meritevole di *"integrale conferma"*: a questo punto, allora, a livello di *decisum* ma non di ragioni di sostegno - osservando di dovere senz'altro convenire *"con la tesi sostenuta dalla parte appellante nel senso della non necessarietà della presenza di una fase di formale liquidazione"*, ma aggiungendo che *"deve comunque ritenersi necessaria la prova che si siano realizzate le finalità normalmente perseguite proprio attraverso una formale liquidazione e cioè che con l'eventuale attivo siano in primo luogo soddisfatti i creditori della società (o siano state accantonate le somme necessarie alla loro soddisfazione) ex art. 2280 c.c., con attribuzione del residuo al o ai soci superstiti"*; e ha altresì ritenuto che valga *"la pena di ricordare che della esistenza di posizioni non solo attive, ma anche passive già facenti carico alla società risulta traccia documentale ricavabile proprio dalla causa di merito nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento"* ex articolo 186 ter c.p.c. Infatti, osserva ancora la corte, *"l'osservanza della disciplina legale è facoltativa"* e i soci possono evitarla *"pervenendo alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità o chiedendo al giudice nei modi ordinari di definire i rapporti di dare-avere"*, cosa di cui non vi sarebbe stata invece *"prova"*. E infine individua la corte che quella che reputa una contraddizione nella prospettazione dell'attuale ricorrente, laddove, *"da un lato, afferma la validità dell'ingiunzione emessa nei confronti della società, sostenendo l'irrilevanza della sua anteriore cancellazione, dall'altro, pretende individuare una legittimazione del socio sul presupposto della sua qualità di successore per l'estinzione del soggetto creditore indicato nell'ingiunzione"*.

3.6 La debolezza del ragionamento della corte territoriale emerge in modo nitido. E', infatti, possibile trarre immediatamente le fila - la conclusione svela la sostanza, e dunque anche gli errori, di un ragionamento, talora addirittura come *reductio ad absurdum* - dalla posizione assunta dal primo giudice e confermata, con le rettifiche sopra sintetizzate, dal secondo.

Esiste un titolo esecutivo giudiziale (quantomeno, esiste qui, per via del giudicato interno di cui sopra si è detto), ovvero una ordinanza esecutiva ex articolo 186 ter c.p.c.; il soggetto a cui favore il titolo è stato pronunciato si è estinto durante il processo - anzi, prima della emissione dell'ordinanza -, ma ciò non è stato dichiarato nel giudizio, così l'ordinanza è stata emessa. Ed è stata nonostante tale estinzione validamente emessa, deve riconoscersi, visto l'insegnamento di stabilizzazione globale del giudizio derivante da S.U. 4 luglio 2014 n. 15295. Qualunque titolo esecutivo, allora, ha lo stesso, ontologico scopo: in caso di mancata esecuzione spontanea, ottenere il risultato mediante una esecuzione forzata. Poiché la stabilizzazione suddetta vale esclusivamente nell'ambito del giudizio in cui è stato emesso il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata, che costituisce un procedimento distinto e non incidentale

al giudizio da cui è sortito il titolo, non può essere avviata dal soggetto estinto, cioè, nel caso in esame, dalla società in nome collettivo che è stata cancellata dal registro delle imprese, la Glass Point. L'unico socio di questa - ciò è pacifico -, ovvero il si avvale allora del fenomeno di tipo successorio che le Sezioni Unite, con la sentenza 12 marzo 2013 n. 6070, hanno riconosciuto, e che investe sia la successione dei diritti sostanziali, sia la successione dei diritti processuali nelle modalità sopra riportate.

Che vi sia, come conseguenza della estinzione per cancellazione dal registro di imprese, un fenomeno successorio è d'altronde ontologicamente ineludibile, poiché una società è sempre di per sé uno schermo: uno schermo che giuridicamente "funziona" in forza di disposizioni normative, ma che, in quanto tale, ha sempre dietro di sé altri soggetti, ai quali, una volta che sia "caduto", non possono non essere ricondotti i beni, i crediti e i debiti in ordine ai quali la società non ha dato alcuna definitiva risoluzione/destinazione. Dirimente, al riguardo, è un passo della motivazione del citato intervento nomofilattico del 2013 in cui, dopo avere riconosciuto per tutelare i creditori, entro certi limiti, il "*subingresso dei soci nei debiti sociali*", le Sezioni Unite osservano che ciò "*suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione*".

Ma il primo giudice, come si è visto, nega al di avvalersi del titolo esecutivo perché non è stata fatta la liquidazione della società. E il giudice d'appello, più che rettificare, intensifica - per così dire - il ragionamento del Tribunale, affermando che si tratta di una "*legittimazione sostanziale dell'opposto ad azionare il credito*", e da ciò desumendo che, se non si è effettuata una formale liquidazione, prima di potere valorizzare il titolo esecutivo occorre in ogni caso che "*siano in primo luogo soddisfatti i creditori della società (o siano state accantonate le somme necessarie alla loro soddisfazione)*" e vi sia stata "*attribuzione del residuo*" al socio o ai soci superstiti, mentre nel caso in esame "*proprio dalla causa di merito*" risulterebbe che sussistono ancora "*posizioni non solo attive, ma anche passive già facenti carico alla società*".

3.7 Dunque, nell'ottica del giudice d'appello, il titolo esecutivo ha perso, prima ancora che efficacia, significanza: quel che anzitutto deve essere "eseguito" è l'adempimento di ogni debito della società a cui favore il titolo esecutivo è stato pronunciato. E ciò perché la società si è estinta. È evidente che, in tal modo, oltre a non trovare alcun sostegno normativo (il dettato dell'articolo 2280 c.c. non può certo essere interpretativamente esteso fino a questi livelli, perché altrimenti si farebbe discendere la successione, in effetti, non dalla estinzione bensì dalla liquidazione - o da un suo omologo informale - della società), la corte territoriale miscela il sostanziale con il processuale. Non è sufficiente, nella sua ottica, che il [] sia il successore della società estinta - nonostante che la successione abbia riflesso sia sostanziale sia processuale, come hanno riconosciuto le Sezioni Unite nell'arresto del 2013 -: è altresì necessario che abbia saldato tutti i debiti della società stessa. (Esigenza, d'altronde, prospettata in modo in qualche misura paradossale, considerato che usualmente per saldare i debiti ad un imprenditore occorre anche riscuotere i crediti.) Quindi, secondo la corte, quel che potrebbe far valere il [] non è un titolo esecutivo, bensì un credito (si ripete, vi è proprio uno specifico riferimento, nell'iter motivazionale della corte, ad una "*legittimazione sostanziale...ad azionare il credito*"); e perché sussista il credito, sempre nella sua ottica, occorre che non vi siano più debiti.

Il titolo esecutivo, a questo punto, come già sopra si osservava, è completamente "disinnescato", dato che, per giungere all'accertamento del credito che - ancora nell'ottica della corte - tale titolo farebbe poi valere in esecuzione forzata, occorrerebbe concludere prima il giudizio nel cui ambito è stato emesso il titolo esecutivo, perché è proprio in tale giudizio che si discute sulla esistenza del credito, ovvero anche sull'esistenza di controcredito del soggetto ingiunto. In tal modo, peraltro, si viene a confliggere con il principio generale, richiamato dallo stesso giudice d'appello, per cui quando si tratta di titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione all'esecuzione non si può rimettere in discussione l'esistenza del credito che ne è la base e del relativo accertamento giurisdizionale, potendosi far valere soltanto fatti posteriori all'emissione del titolo esecutivo che siano modificativi o estintivi. Allora, poiché la corte stessa detto principio richiama, si deve intendere che, a suo avviso, la cancellazione di una società dal registro delle imprese e la conseguente sua estinzione comportano "cancellazione" anche dell'accertamento giurisdizionale che era stato effettuato a suo favore e dal quale è derivato il titolo. Ma in questo modo si svuotano sia il titolo - in contrasto con il generale principio conservativo, giuridicamente logico prima ancora che ermeneutico - sia la successione riconosciuta dalle Sezioni Unite con la già più volte citata sentenza del 2013, successione che, si ripete, non è affatto subordinata all'espletamento o meno di una liquidazione. E, sempre in questo modo, nel quadro giuridico insorge una sorta di sbilanciante inversione delle posizioni: a seguito della cancellazione e della estinzione della società, il soggetto nei cui confronti è stato emesso un titolo esecutivo giudiziale viene, a ben guardare, esonerato dall'ordine che in

tale titolo è racchiuso, perché l'accertamento che il titolo ha preceduto e fondato si disintegra e il successore della sua controparte deve ricominciare da capo la dimostrazione del credito che gli era stato posto alla base del titolo esecutivo. Il che evidenzia l'erronea intrusione di un pregresso elemento sostanziale (l'esistenza del credito) in un ambito processuale - il successore di chi ha ottenuto il titolo esecutivo agisce in base a tale titolo - che processuale deve rimanere, nel senso che l'accertamento giurisdizionale dell'esistenza del credito non può essere "tolto di mezzo" esclusivamente per un fenomeno successorio, in un contesto in cui detta successione, in ultima analisi, non è stata contestata in quel che soltanto poteva essere oggetto di contestazione, non essendo stata negata la qualità di unico socio della società estinta in capo al . . . Si apre, dunque, una breccia illogica nella barriera costruita dall'accertamento giurisdizionale che è la base del titolo esecutivo giudiziale, breccia il cui esito, si ripete, è la nullificazione del titolo esecutivo.

Avrebbe invece dovuto la corte territoriale - si nota per inciso -, come già sopra si accennava, riconoscere che il titolo esecutivo nelle more era stato revocato: nella esecuzione forzata da cui è derivata l'opposizione all'esecuzione che si sta esaminando, invece, per il giudicato interno che si è formato il titolo esecutivo ancora, paradossalmente, esiste; e non "muore" - risultato cui, in sostanza, perverrebbe invece la corte territoriale - per una successione come quella avvenuta tra la società estinta e chi, pacificamente, ne era l'unico socio.

3.8 I primi tre motivi del ricorso, pertanto, devono essere accolti, alla luce del principio di diritto che l'estinzione di società per cancellazione dal registro delle imprese non incide sulla efficacia esecutiva di un titolo esecutivo giurisdizionale emesso a favore della suddetta società, che potrà pertanto essere fatto valere, esercitando il conseguente diritto alla esecuzione, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione. Essendo al riguardo chiaramente applicabile l'articolo 384, secondo comma, c.p.c. - non occorrendo alcun ulteriore accertamento di merito -, da ciò discende, cassata la sentenza impugnata e annullata quella di primo grado, il rigetto dell'opposizione alla esecuzione promossa da Angelo F . . . n quanto succeduto alla società estinta nella titolarità del titolo esecutivo e quindi del diritto alla azione esecutiva.

Come pronuncia consequenziale deve essere accolto pure il quarto motivo, non essendo stato commesso, per quanto appena esposto, alcun illecito processuale dal . . . onde cade ogni sua condanna ex articolo 96 c.p.c., sia quella disposta dal giudice d'appello in accoglimento dell'appello incidentale, sia quella dallo stesso giudice disposta per il secondo grado di giudizio.

Meramente per inciso, allora, si osserva che la motivazione offerta dal giudice d'appello in ordine all'accoglimento dell'appello incidentale è sostanzialmente omessa - come adduce tra l'altro il quarto motivo del ricorso - perché non offre alcuna illustrazione dei criteri seguiti per determinare il *quantum* risarcitorio, pur riconoscendolo in una somma assai elevata (vi sarebbe

stato "un danno di particolare entità all'immagine e alla fama commerciale, danno che, se pure impossibile da identificare e quantificare in termini precisi, questa Corte ritiene di liquidare in euro 80.000,00"); come, d'altronde, si nota sempre per mero inciso, la corte si conduce a proposito della condanna ex articolo 96 c.p.c. per la proposizione da parte de i dell'appello, che, oltre a non tenere in conto l'accoglimento di una parte delle sue argomentazioni che l'ha indotta a modificare le ragioni del primo giudice, quantifica nell'elevato importo di € 20.000 senza alcuna spiegazione di come ha determinato il *quantum*.

Considerate infine la particolarità della questione di diritto rappresentata attraverso i primi tre motivi del ricorso e la complessità dell'intervento delle Sezioni Unite intervenuto nelle more del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti idonei, ex articolo 92, secondo comma, c.p.c., a supportare la compensazione completa delle spese per tutti i gradi del giudizio.


P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e annulla la sentenza di primo grado, respingendo l'opposizione alla esecuzione avviata da Angelo e compensando le spese per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma il 14 giugno 2017


Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi




Il Presidente

Maria Margherita Chiarini



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 18 AGO 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

